

COMUNE DI CASTELLI

(Provincia di Teramo)

Sede Piazza Roma, 13' CAP 64041 Tel 0861979142 Fax 0861979225 CF 00179510672

ORDINANZA N.121

Castelli il 01/02/2017

IL SINDACO

-RILEVATI gli eccezionali eventi meteorologici e le precipitazioni nevose che hanno riguardato l'intero territorio comunale a partire da domenica 15 gennaio a tutto il 19 gennaio u.s. nonché la concomitante sequenza sismica registrata il 18/01 ed in conseguenza dei quali si sono registrati ingenti danni ad edifici già in precario stato di conservazione o agibilità, nonché a viabilità e strutture produttive con cedimento anche di strutture classificate come "grandi luci";

-VISTO, fra gli altri, l'esito del sopralluogo effettuato presso l'Azienda Agricola DI GENNARO Arnaldo sita in loc. Befaro nel quale è stato accertato il cedimento strutturale della stalla adibita al ricovero di svariate decine di capi di bestiame;

-ACCERTATO che tale circostanza assume nesso causale con i richiamati effetti delle precipitazioni nevose e/o degli eventi sismici e che un numero imprecisato di capi di bestiame, ancorchè deceduto, risulta ancora intrappolato all'interno della struttura metallica della stalla che li ospitava;

-RILEVATA l'urgente necessità, al fine di prevenire problemi e rischi di natura igienico-sanitaria sia per le persone che per il bestiame superstite, di procedere allo smaltimento delle carcasse del bestiame già estratte dalla struttura che, parimenti, estrarre quelle ancora ivi intrappolate;

-VISTO, in tal senso, il rapporto rimesso dal C.O.A. del Comando Provinciale dei VV.F. di Teramo a seguito di intervento effettuato in loco in data 31/01/2017 n.2111;

-ATTESO attivare ogni utile iniziativa tesa a prevenire e rimuovere ogni possibile rischio per la salute e la pubblica e privata incolumità, interessando gli organi e gli Enti preposti allo scopo;

-VISTO il T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

-VISTO il Regolamento di Polizia veterinaria, 8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modificazioni;

-VISTO l'art. 54 comma 2, 3 del T.U.e.l.;

-RAMMENTATO che l'inosservanza del presente provvedimento comporta la punibilità ai sensi dell'art.650 C.p.;

ORDINA

a. Le carcasse degli animali, appartenenti e registrati a carico dell'Azienda Agricola DI GENNARO Arnaldo con sede in loc. Befaro di Castelli, deceduti in conseguenza degli eventi richiamati in premessa, devono essere immediatamente distrutte e/o smaltite su indicazione e con modalità impresse del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio, e con l'adozione delle precauzioni da questo indicate.

b. Il locale Corpo dei Vigili del Fuoco è incaricato di predisporre quanto necessario alla rimozione delle strutture crollate al fine di permettere il recupero, in sicurezza, del bestiame ancora risultante intrappolato all'interno della struttura crollata.

c. Al termine delle operazioni di cui al punto che precede, i ricoveri e le porzioni delle strutture ancora utilizzabili, i locali annessi, gli immediati dintorni, nonché tutti gli utensili, le attrezzature, veicoli utilizzati e tutto il materiale suscettibile di essere eventualmente contaminato devono essere valutati dal medesimo Servizio Veterinario dell'A.S.L. al fine predisporre l'eventuale relativa accurata pulizia e radicali disinfezioni.

d. Il servizio Veterinario dell'A.S.L., il Comando Prov.le dei VV.F. di Teramo e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

la trasmissione della presente a:

- Prefettura di Teramo;
- Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato di Teramo;
- Comando Provinciale VV.F. di Teramo;
- Servizio Veterinario della ASL di Teramo;

